

EUGENIO

Principe di Savoia Carignano

Luogotenente Generale di S. M.

NEI REGII STATI.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Il Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia ed affari ec-
clesiastici è incaricato di presentare al Parlamento il qui-
vinto progetto di legge per estendere alle Province Toscane
la legge sarda del 23. Maggio 1854. N. 1731. sulla promulgazione
delle leggi di svolgersi i motivi e di sostenerne la discussione

Torino addì 11. Ottobre 1860

Eugenio di Savoia

N.º 47.

Sezata del U. Altare 1860.

Signori Deputati

Pubblicazione in Toscana della legge
23. giugno 1854 intorno alla promulgazione
delle leggi

Ho l'onore di presen-
tarvi un progetto di legge
con cui si domanda pub-
blicare e si pone in vigore
in Toscana la legge sarda
del 23. Giugno 1854. sulla
promulgazione delle leg-
gi già vigenti in tutte le
altre Provincie del Regno.

Giusta le disposizioni
di essa il termine per l'
osservanza e l'esecuzione
delle leggi e dei Reali De-
creti decorre dall'arreso
che è dato nella gazetta
ufficiale del Regno dalla
loro inserzione nella
raccolta degli atti del
Governo.

In Toscana invece è
in vigore il decreto Gover-
nativo 21. Gennaio 1860, se-
condo il quale le leggi

401

s'intendono legalmente
pubblicate ed hanno for-
za obbligatoria in virtù
dell'affissione che ne è
fatta nei varj Comuni.

La diversità di sistemi
in Province di un mede-
simo Regno, riguarda
ad un atto così importan-
^{te quale è quello di cui è discusso,}
te, e causa di molti e
gravi inconvenienti -
oltre di che il sistema
di dar valore giuridico di
pubblicazione legale all'
affissione produce in
pratica non lievi difficoltà
fra cui sono gravissime
quelle di far dipendere
l'osservanza della legge
dal fatto di agenti se-
condari del Governo o
dei Comuni e di dover
consultare le singole
relazioni da essi fatte
per conoscere quando
la legge abbia cominciato
ad essere esecutoria.

Si infine, è a tacersi
che molte prescrizioni
del Decreto 21. Genn. 1860.

emanato in Toscana
prima della sua annes-
sione a questo Regno
Italiano più non si
attagliano agli attuali
politici ordinamenti.

Essendo quindi
palena la necessità
del proposto schema
ho fiducia, o signori,
che voi sarete per ap-
provarlo.

Articolo Unico

Sarà pubblicata ed
avrà vigore nelle Provincie
Toscane la legge n. 11
Del 23. Maggio 1831. N. 1131.
sulla promulgazione
delle leggi.

Pellati

SESSIONE 1860

N° 87-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**FALQUI-PES, GIORGINI, CAVALLINI G., RUSCONI, FABBRIZI,
MAZZA PIETRO, PANATTONI, MACCIO', MENIGHETTI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia

nella tornata del 4 ottobre 1860

Publicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 intorno
alla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Tornata del 9 ottobre 1860

SIGNORI,

Dopo la promulgazione dello Statuto fu sentita la necessità d'una legge speciale, la quale regolasse, a seconda dell'attuale ordinamento politico, la forma esteriore delle leggi, non che le formalità e gli effetti della promulgazione e pubblicazione di esse.

Venne a tale necessità provveduto colla legge del 25 giugno 1854. Secondo questa legge la promulgazione è l'atto per il quale il Capo dello Stato infonde alla legge la pienezza del suo vigore, e ne attesta al corpo sociale l'esistenza. La pubblicazione è il modo stabilito per recare la legge a cognizione di tutti i cittadini. Il processo della pubblicazione delle leggi è il seguente. Le leggi promulgate sono immediatamente inserite nella Raccolta degli Atti del Governo. Per cura del Guardasigilli è nel Giornale Ufficiale del Regno dato ufficialmente avviso di detta inserzione, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata è stata inserita. L'inserzione prende data dal giorno dell'avviso datone dal Giornale suddetto, e così senz'altro le leggi

(87-A)

2

sono rese obbligatorie in tutti gli Stati di terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione.

Per coadiuvare alla diffusione della notizia delle leggi e renderne popolare ed universale la cognizione, è inoltre imposto l'obbligo al Governo dell'affissione pubblica di un esemplare della legge in tutti i capoluoghi dei comuni; se non che la presunzione legale della notorietà della legge non dipende punto dalla affissione; tale formalità non è necessaria per l'osservanza della legge, ed è unicamente un dovere imposto ai Governanti.

Ora il signor Ministro di Grazia e Giustizia propone che la legge del 23 giugno 1854, già in vigore in tutte le altre provincie del Regno, sia pure estesa a quelle della Toscana.

In Toscana è in osservanza su questa materia il Decreto del 21 gennaio 1860, emanato prima della sua annessione a questo Regno italiano. Alcune disposizioni di esso anziché al diritto civile appartengono al diritto politico, e perciò non sono più accomodate al nuovo ordinamento. Le altre disposizioni riguardano la pubblicazione delle leggi, e stabiliscono che la legge debbe essere inserita nel *Giornale Ufficiale*, e che ha esecuzione in tutti i comuni nel giorno immediatamente posteriore a quello in cui vi sarà pubblicata.

In pressochè tutti gli Uffici si agitò più o meno vivamente questione tanto sulla opportunità che sulla convenienza del proposto schema di legge. Sembrava a taluno, che nel momento in cui il modo della pubblicazione delle leggi forma il soggetto di grave discussione presso una Commissione del Parlamento, non fosse il caso di applicare alla Toscana una legge sullo stesso argomento ed in modo affatto provvisorio, e che si potesse benissimo permettere che la Toscana continuasse ad essere regolata dalla sua legge speciale sulla pubblicazione delle leggi, mentre sono in vigore diverse leggi speciali importantissime nelle diverse ragioni civili, ed ivi si lascia anzi sussistere tutto il sistema generale di legislazione; oltrechè non constasse punto che il metodo adottato in Toscana dal 1814 in poi avesse dato luogo mai ad alcun inconveniente.

Si aggiungeva che, se non può rinvocarsi in dubbio che la notorietà giuridica della legge risulta dalla certezza morale che essa è conosciuta e che siffatta presunzione sorge dalla pubblicità della legge, non è meno vero che quello scopo efficacemente si raggiunge in Toscana, in cui l'affissione della legge è fatta non solo nei capo-luoghi, ma eziandio nelle singole e numerose frazioni che compongono i comuni, non per cura dei Sindaci o Segretari comunali, ma a diligenza delle Preture, in caratteri e formato più ampi che non siano quelli che soglionsi usare nelle antiche provincie, e dove inoltre è prescritto che la legge sia inserita nel *Monitore*, *Giornale* assai diffuso in tutte le provincie toscane, quando all'opposto scarsissimo sia colà il numero degli esemplari

del Giornale Ufficiale del Regno, e manchi del tutto un deposito di esemplari delle leggi che si stampano nella Capitale per quei cittadini che desiderino di prenderne speciale contezza.

Non ostanti codeste considerazioni, la grande maggioranza de' vostri Uffici accettava il progetto del Ministero, quale vi è stato presentato.

Non è al certo il caso di entrare nell'ardua ed intricata questione sopra i tanti e svariati metodi che in altri paesi furono discussi e adottati per attuare la pubblicazione delle leggi.

La scelta dei mezzi migliori per ottenere la più efficace pubblicità della legge verrà a più acconci tempi discussa. Frattanto, per dichiarazione del signor Guardasigilli venne a risultare ai vostri Commissari che e il Ministero e la Commissione nominata dal Parlamento per l'esame del progetto del nuovo Codice civile caddero d'accordo nel riconoscere che i primi otto articoli che trattano della pubblicazione delle leggi dovessero essere da quel progetto depennati e formare materia di una legge speciale, siccome quelli che non alla sola ragione civile, ma a tutta la generale legislazione si riferiscano.

Per ora importa di far cessare la discrepanza tra le disposizioni della legge 25 giugno 1854 e quelle che sono prescritte dal Decreto del Governo toscano del 21 gennaio 1860.

La presunzione della notorietà della legge è ottenuta dal momento in cui la pubblicità è giunta a tale grado che nessuno possa più ragionevolmente sostenere, essergli stato impossibile il conoscerla.

Dalle disposizioni contenute nella legge del 25 giugno 1854 nascono due presunzioni: di diritto l'una, di fatto l'altra. La presunzione di diritto deriva dall'avviso che il Giornale Ufficiale del Regno dà ufficialmente dell'inserzione della legge nella Raccolta degli Atti del Governo. La presunzione di fatto proviene dall'affissione pubblica della legge stessa, che il Governo deve curare in tutti i capoluoghi dei comuni. Con questo sistema le leggi sono eseguite nello stesso giorno in tutto lo Stato.

In Toscana invece, dove l'osservanza delle leggi dipende dal fatto unico della loro pubblicazione nei singoli comuni, questa viene quasi lasciata in pieno arbitrio di coloro cui incombe il dovere di promuoverla. La dimenticanza e l'incuria di un agente subalterno possono ritardarne l'effetto in alcuna parte dello Stato, e, per conoscere con certezza il tempo nel quale la legge sia divenuta obbligatoria in un dato luogo, fa d'uopo ricorrere alla data delle pubblicazioni.

Il vantaggio precipuo adunque che si otterrà estendendo alle provincie toscane la legge del 25 giugno 1854 sarà quello di avere un punto certo da cui parta l'osservanza della legge uniforme per le diverse parti dello Stato, e di torre così di mezzo le incertezze locali sopra il tempo dell'esecuzione della legge, che per molti rispetti può intralciare l'andamento della

(87-A)

4
cosa pubblica e può pur essere una sorgente di difficoltà e di litigi fra i privati.

Ora che le proposte legislative sono fatte di pubblica ragione; ora che la discussione di esse è aperta e solenne; ora che la legge prima di essere sancita e promulgata già ottenne per mezzo de' Giornali una notorietà di fatto, non è più assolutamente necessario che la pubblicazione della legge si faccia con modi clamorosi che muovano l'attenzione degli uomini e li eccitino a procacciarsene la debita cognizione.

D'altronde non si potrebbe ammettere per la Toscana l'affissione d'una duplice edizione della legge, l'una con formato e caratteri più ampi dell'altra, perchè in caso di discrepanza fra esse, nell'animo dei cittadini potrebbe insorgere dubbio sulla autenticità della legge, ossia sulla vera legge che deve essere eseguita.

Siccome però importa grandemente di dare alla legge la maggior pubblicità, così il signor Ministro di Grazia e Giustizia dichiarò alla vostra Commissione, che o per mezzo di regolamento o con istruzioni speciali alle autorità e politiche e giudiziarie avrebbe provveduto in modo, che le leggi fossero affisse non solo nei capoluoghi dei comuni della Toscana, ma anche in tutte le altre località, nelle quali attualmente suol-sene fare l'affissione; che venissero inoltre inserite nel Giornale il *Monitore Toscano*, e che infine buon numero di esemplari di esse fosse colà inviato, o quanto meno ne fosse ivi permessa la ristampa a comodo dei privati che volessero acquistarli per prenderne speciale contezza.

I vostri Commissari, rassicurati così che nelle provincie toscane il Governo avrebbe conservata nei modi e nelle forme tutta quella notorietà di fatto che meglio possa convenire agli usi delle provincie toscane, furono quasi unanimi nel dare la loro approvazione allo schema di legge.

Essi v'introdussero però un'aggiunta, e la ragione ne è evidente. Nelle isole di Sardegna e della Capraia le leggi non sono osservate se non il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione nella Raccolta degli Atti del Governo e l'avviso che di detta inserzione è dato nel Giornale Ufficiale del Regno. I motivi che determinarono ad ammettere per dette isole un termine maggiore di quello stabilito per gli Stati del continente, la necessità cioè di traversare il mare per accostarvisi e la mancanza di sicure e facili comunicazioni, sussistono pure per quelle d'Elba, del Giglio, ed altre isole toscane.

CAVALLINI GASPARE, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie toscane la legge sarda del 25 giugno 1854, n° 1731, sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

5

Articolo unico.

Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie toscane la legge del 25 giugno 1854, n° 1731, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Nelle isole però dell'arcipelago toscano le leggi saranno osservate alla scadenza del termine stabilito per le isole di Sardegna e di Capraia dall'articolo 4 di detta legge.

Approvato nella Commissione del 12. Ottobre 1860

Pillitteri